

# COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

# **ORDINANZA Sindacale**

N. 22

N. Cat

20

Del

16/11/2020

OGGETTO:EMERGENZA SANITARIA COVID-19. DIVIETO DI ACCESSO AL SENTIERO CHE CONDUCE AL SITO NATURALISTICO DELLE CASCATE DI SOS MOLINOS

#### **IL SINDACO**

#### RICHIAMATI:

- o il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- o il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- o il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- o le Ordinanze del Ministero della Salute del 16.08.2020, del 4 novembre e del 10 novembre;

#### **CONSIDERATO:**

- o sul territorio nazionale, regionale, così come su quello comunale continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento della diffusione dei contagi da COVID-19, motivo per cui in questo periodo di recrudescenza della pandemia diventa prioritario evitare gli assembramenti;
- o sul territorio comunale insistono le famose cascate di *Sos Molinos*, sito che costituisce una importante meta di attrazione per tanti visitatori che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero tanto elevato di persone da rendere estremamente difficile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus
- o i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalla compagnia barracellare di Bonarcado, hanno evidenziato specifiche difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte reiterata aggregazione;
- l'art. 1, comma 4 del DPCM del 24 ottobre 2020, recita testualmente "E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi";

**PRESO ATTO** della mancanza di personale dipendente per il controllo del territorio e di personale volontario per il controllo dei visitatori agli ingressi delle cascate di *Sos Molinos*;

**RAVVISATA** la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid- 19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone, in strade, piazze ed aree urbane;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

**RITENUTO** che risulta preminente la necessità di emanare disposizioni atte a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa citate:

- 1. <u>il divieto di accesso H24 al sentiero</u> che conduce al sito naturalistico delle cascate "Sos Molinos";
- 2. <u>il divieto di sostare o trattenersi nella piazzola antistante l'ingresso al sentiero</u> in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi,
- 3. di stabilire che la presente ordinanza entrerà in vigore il giorno <u>17/11/2020</u> e resterà in vigore fino a nuovo provvedimento

## **AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

#### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Bonarcado e la trasmissione per gli adempimenti conseguenti ai seguenti Enti:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it);
- Polizia Locale di Bonarcado (polizialocale@comune.bonarcado.or.it)
- o Comando Stazione Carabinieri di Bonarcado (stor234240@carabinieri.it);
- Compagnia Barracellare Bonarcado (bonarcado.barracelli@tiscali.com);

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine nonché agli Organismi di supporto il controllo sul rispetto della presente Ordinanza

## RENDE NOTO CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - e s.m. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Bonarcado, 16-11-2020

/II \$indaco

Francesco Pinna